



COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **31** Del **12-03-18**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO, ART. 5 D.LGS. N. 33/2013.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dodici** del mese di **marzo** alle ore **11:00**, presso questa Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

FASOLINO GIUSEPPE	SINDACO	A
MULAS MARIO	ASSESSORE	P
LANGELLA GIUSEPPE	ASSESSORE	P
ASTARA PRONTU GIOVANNI	ASSESSORE	P
CANU ANNA OFELIA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. **4** e assenti n. **1**.

Assume la presidenza il Signor **MULAS MARIO** in qualità di **ASSESSORE E VICE SINDACO** assistito dal **Segretario Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la allegata proposta di deliberazione che si considera parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Con voti unanimi

DELIBERA

- In conformità.
- Si da atto che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato, art. 5 D.Lgs n. 33/2013.

VISTO il D.Lgs 25.5.2016, n. 97, contenente la *“Revisione e Semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione, Pubblicità e Trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del D.Lgs 14.3.2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7.8.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”*;

CONSIDERATO che:

- Fermo restando l’impianto originario del D.Lgs. 33/2013, in materia di pubblicazione per finalità di Trasparenza, il nuovo Decreto introduce un nuovo strumento, sul modello FOIA (freedom of information act), detto “Diritto di Accesso Generalizzato”, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, documenti delle Pubbliche Amministrazioni, fatte salve le deroghe e i divieti di legge, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità;
- In conseguenza, nel modello introdotto dal D.Lgs 97/2016, il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene regola per tutti gli atti e i documenti delle Pubbliche Amministrazioni, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione. L’originale è depositato presso il Settore Amministrativo;

PRESO ATTO CHE il nuovo sistema di trasparenza non è più finalizzato soltanto “a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, ma, altresì, a “tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessi all’attività amministrativa” rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione attraverso i due strumenti quali quello dell’Accesso Civico, già disciplinato al comma 1°, dell’art. 5, del D.Lgs. 33/2013; e l’Accesso Generalizzato introdotto al 2° comma, dell’art. 5, dal D.Lgs. 97/2016;

RILEVATO CHE per effetto delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs 97/2016, nel nostro Ordinamento vengono a coesistere tre diverse modalità di esercizio del diritto di accesso:

1. L’accesso documentale ai sensi dell’art. 22, delle legge 241/90, qualificato quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi, previa adeguata motivazione e dimostrazione di avere “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso” riconosciuto nel rispetto delle posizioni dei contro interessi e con i limiti e le esclusioni di cui all’art. 24, della stessa legge;
2. L’accesso civico cosiddetto semplice, previsto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, già disciplinato nel testo originario, che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria quale rimedio amministrativo alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge;
3. L’accesso civico, cosiddetto generalizzato, introdotto al 2 comma del D.Lgs 33/2013, dal D.Lgs 97/2016, qualificato quale diritto di chiunque ad “accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis;

CONSIDERATO CHE il diritto d'accesso documentale resta disciplinato dall'art. 22 e seguenti della legge 241/90 e dalle norme regolamentari appositamente adottate con delibera del C.C n. 43 del 30.06.1998;

RILEVATO CHE la disciplina della trasparenza, da attuarsi a mezzo degli obblighi informativi, risulta puntualmente disciplinata come previsto dalla legge, all'interno del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

VISTO l'allegato Regolamento contenente le disposizioni sull'accesso civico e generalizzato e le relative misure organizzative poste in essere per rendere più efficaci ed omogenee in tutte i Servizi l'attuazione delle disposizioni normative, composto da n. 13 articoli e ritenuto conforme alle disposizioni normative e meritevole di approvazione;

VISTI:

- la legge del 6 novembre 2012, n. 190;
- il D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97;
- la deliberazione dell'ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1309 *“Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013”*;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa,

Di approvare il “Regolamento comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato” che, composto da n. 13 articoli, è allegato alla presente per costituirne parte integrante;

Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi dell'Ente per i provvedimenti di competenza,

Di pubblicare il presente provvedimento oltre che all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri Contenuti” alla voce “Accesso Civico”.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Segretario Comunale, per quanto di competenza, attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo <i>Regolamento comunale sui controlli interni</i>, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. Data 09.03.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to (Dr.ssa Maria Giuseppa Bullitta)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.

Il Presidente
F.to MULAS MARIO

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di legge dal **14-03-18** al giorno **29-03-18**.

Golfo Aranci, **14-03-18**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della D.L.gs n. 267/00 il **12-03-18** poiché:

- ☒ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)
- ☐ per comunicazione del ***** di ***** di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1°), con decisione n. _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all'originale.

Golfo Aranci, lì 14.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa